



Prot. n. 19545 del 12 marzo 2013 Circolare n. 9/2013

Ai Direttori di Dipartimento Ai Presidenti delle Scuole Ai Presidenti dei Corsi di Studio SEDE

Oggetto: Incarichi di insegnamento: i compiti delle Scuole e dei Dipartimenti.

Cari Colleghi,

a seguito all'incontro tenutosi lo scorso 8 marzo ed al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività si forniscono, alla luce delle previsioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti, alcune indicazioni in ordine alla ripartizione delle competenze fra le Scuole e i Dipartimenti.

La presente nota definisce il nuovo iter da seguire in materia di affidamenti e contratti per attività di insegnamento.

Preliminarmente occorre evidenziare che le procedure relative agli incarichi di insegnamento, così come la formulazione dei pareri su qualsiasi aspetto inerente il settore scientifico disciplinare, sono di esclusiva competenza dei Dipartimenti referenti, ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti e del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti.

Entrando nel merito delle procedure in esame, è evidente che la Scuola, come previsto dall'articolo 30 dello <u>Statuto</u> e dall'art. 9 del <u>Regolamento di Ateneo delle Scuole</u>, coordina l'offerta formativa, a seguito delle proposte dei Corsi di Studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei relativi insegnamenti.

A tal fine, la Scuola riceve le proposte dai Presidenti dei Corsi di Studio, che possono già contenere l'indicazione dei nomi dei docenti suggeriti per gli affidamenti, ne verifica la sostenibilità, esprime il proprio parere in ordine alle modalità di copertura, anche sulla base del budget a disposizione per gli insegnamenti a titolo retribuito e trasmette la documentazione al Dipartimento referente del settore scientifico disciplinare.

Il Dipartimento, sulla base del parere rilasciato dalla Scuola, delibera le modalità di copertura, attribuendo, in primo luogo, i compiti didattici istituzionali a Professori e Ricercatori (a tempo determinato e indeterminato), quindi procede ad affidare gli insegnamenti non coperti, previo consenso degli interessati.¹

_

¹ Il Dipartimento può affidare gli insegnamenti a:

⁻Professori, anche a titolo oneroso, qualora l'insegnamento ecceda i limiti di impegno orario (120 ore di didattica frontale per il tempo pieno e 80 ore per il definito, si veda a tal proposito la delibera del <u>Senato Accademico dell'11 giugno 2008</u>);



Nel caso in cui risultino ancora insegnamenti non coperti, il Dipartimento può:

a. affidarli, a titolo gratuito o oneroso, a Professori e Ricercatori di altre Università, previa pubblicazione di un bando. La procedura prevede la valutazione delle domande a cura di un'apposita commissione, l'approvazione dei lavori da parte del Consiglio, la comunicazione formale del conferimento al vincitore;

b. conferirli, tramite contratto, ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 2

Nel caso di settore con doppia referenza, sia per gli affidamenti che per i contratti, le richieste provenienti dai Corsi di Studio sono trasmesse dalla Scuola ad entrambi i Dipartimenti referenti del settore, che individuano il Dipartimento competente, previo parere del Consiglio di settore, di cui all'art. 4, comma 2, del Regolamento recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti.

Qualora la procedura trovi copertura nel budget a disposizione della Scuola, il Dipartimento che gestisce le procedure selettive informa il Corso di Studio e la Scuola dell'esito delle procedure e trasmette la relativa documentazione al Dipartimento di afferenza amministrativa della Scuola per la liquidazione del compenso.

In relazione a quanto precede, si richiama la circolare del 22 febbraio 2013, avente ad oggetto "Nota di indirizzo per la presentazione di proposte di attivazione di Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e Corsi di aggiornamento professionale per l'anno accademico 2013/2014", per precisare che "i bandi per conferimento di incarichi di insegnamento mediante contratto, necessari alla copertura degli insegnamenti che restassero scoperti, in ogni caso in misura non superiore al 40% dei CFU di didattica frontale" saranno emanati dal Dipartimento referente del settore, anziché dal Dipartimento sede amministrativa del corso, come indicato nella circolare stessa.

Si comunica, infine, che alla pagina web <u>Incarichi d'insegnamento</u>, che contiene la normativa e la modulistica, saranno disponibili a breve le FAQ sull'argomento. Eventuali quesiti possono essere inviati alla casella di posta elettronica incarichi.insegnamento@unifi.it.

Con i migliori saluti

f.to Il Dirigente Dott.ssa Maria Orfeo

> f.to II Rettore Prof. Alberto Tesi

⁻ Ricercatori a tempo determinato, di cui alla legge 24/2010, anche a titolo oneroso, qualora l'insegnamento ecceda i limiti di impegno orario (il Regolamento è in fase di revisione);

⁻ Ricercatori a tempo indeterminato, solo a titolo oneroso ai sensi del Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva, nel limite massimo di 90 ore di didattica frontale.

² In quest'ultimo caso è possibile seguire due diverse procedure:

¹⁾ predisposizione di un bando di selezione, al quale possono partecipare soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, escluso Professori e Ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 23, comma 2, legge 240/2010. In sintesi, la procedura prevede la pubblicazione del bando sul sito web di Ateneo, la nomina di una commissione giudicatrice, anche questa da pubblicare sul web e la predisposizione del contratto a firma del Direttore del Dipartimento:

²⁾ conferimento diretto dell'incarico di insegnamento, ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 3, legge 240/2010 ad esperti di alta qualificazione in possesso di un curriculum scientifico o professionale di assoluta eccellenza o a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. In questo caso il Dipartimento procede alla predisposizione del contratto e per la firma del Rettore.